

**Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
Ostia Lido (Roma) 22 ottobre 2016**

PARTECIPANO CON DIRITTO DI VOTO (Statuto art. 24):

Gli affiliati alla FICK da almeno 12 mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, che abbiano svolto attività sportiva nell'anno precedente all'Assemblea. Lo esercitano attraverso :

- a) I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità, un loro delegato che può essere scelto fra:
 - un componente del consiglio direttivo dell'affiliato medesimo, purché regolarmente tesserato per l'anno 2016;
 - un altro omologo avente diritto di voto, regolarmente tesserato per l'anno 2016 ed appartenente alla medesima regione
- b) I Rappresentanti degli Atleti o loro supplenti eletti nelle Assemblee Societarie regolarmente tesserati per l'anno 2016. Il nominativo del Rappresentante degli Atleti e del relativo supplente (ovvero il primo dei non eletti) deve corrispondere a quelli indicati nell'apposito verbale dell'Assemblea Societaria. Non sono ammesse deleghe.
- c) I Rappresentanti dei Tecnici o loro supplenti eletti nelle Assemblee Societarie regolarmente tesserati per l'anno 2016. Il nominativo del Rappresentante dei Tecnici e del relativo supplente (ovvero il primo dei non eletti) deve corrispondere a quelli indicati nell'apposito verbale dell'Assemblea Societaria. Non sono ammesse deleghe.

PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO (Statuto art. 24)

Il Presidente della FICK, i membri del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono assistere ai lavori assembleari: i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente del Comitato Sport per Tutti, l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli Affiliati non aventi diritto al voto, i candidati alle cariche federali e gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.

DELEGHE (Statuto art. 26 – Reg. Organico art.42)

I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, possono rappresentare in Assemblea Nazionale al massimo altri 2 (due) affiliati della medesima regione, presentando alla Commissione Verifica Poteri una delega scritta su carta intestata della Società delegante con la firma del Presidente delegante.

Il Presidente federale, i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive, **non possono** rappresentare alcun affiliato avere diritto a voto né direttamente né per delega, salvo il caso in cui gli stessi siano stati eletti nelle Assemblee Societarie come Rappresentante degli Atleti o Rappresentante dei Tecnici.